

N. 01571/2011 REG.PROV.CAU.

N. 11118/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11118 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anief, Chiummo Angela, Carone Domenica, Chiapperini Vita Grazia, Gallo Carmela, Carlucci Domenico, Delitala Paola, Verona Paola, Sapienza Carmelina, Avolio Maria Assuntina, Barberio Saveria, Cortese Angela, Nicoletti Nadia, Scaglione Sabrina, Sirianni Alessandro, Stigliano Carmen, Demaio Simona, Pellegrino Libero Fausto, Tironzelli Cecilia, Festa Margherita, Mattace Raso Marzia, Nanni Francesca, Prudenzi Valeria, Messina Giovanna, Sarica Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Frau, con domicilio eletto presso Rosario Tarsia in Roma, via Volterra, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL DECRETO N. 68/10 - CONFERIMENTO SUPPLENZE
TEMPORANEE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo all'orientamento cautelare da ultimo inaugurato dalla Sezione (cfr. ord.za n. 290/2011) in adesione a una pronuncia del giudice d'appello (cfr. CdS, VI, ord.za n. 5092/2010):

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare.

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)